



ACCORDO QUADRO

TRA

L'**Università degli Studi di Milano (UNIMI)** con sede legale in Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, in persona della Rettrice Marina Brambilla, autorizzata alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo

E

Il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella 2/4, codice fiscale n. 97231970589 e partita IVA n. 08183101008, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente

PREMESSO CHE

L'**Università degli Studi di Milano** in base ai propri compiti istituzionali: svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo; promuove e partecipa a collaborazioni con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati; stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, comunitarie e straniere; promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali.

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;

- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell’ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell’associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- svolge, attraverso i propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998, attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una collaborazione, finalizzata a costruire un terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, favorire lo scambio di conoscenze scientifiche, promuovere iniziative comuni, realizzare progetti, diffondere i risultati e le innovazioni nel contesto nazionale e internazionale;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

Finalità

1. L’Università degli Studi di Milano e il CREA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati al reciproco scambio di conoscenze e alla realizzazione congiunta di attività nell’ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.
2. Le Parti, nell’ambito delle enunciate finalità, concordano di collaborare per sviluppare e disciplinare rapporti su tematiche di interesse comune, finalizzati allo svolgimento di

programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati dell'attività scientifica, nonché al reciproco scambio di competenze tecnico-scientifiche e scambio di competenze in ambito formativo. La collaborazione si articolerà attraverso la condivisione di conoscenze specialistiche, metodologie, strumenti operativi e capacità analitiche, al fine di consolidare sinergie funzionali alla partecipazione congiunta a iniziative progettuali, formative e didattiche e al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali

Articolo 3

Accordi esecutivi

1. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 saranno definite e formalizzate con la stipula di specifici accordi esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.
2. Gli Accordi esecutivi, oltre al riferimento dell'Accordo Quadro da cui discendono, dovranno necessariamente indicare, ove applicabili:
 - a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
 - b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri eventuali;
 - c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - d) il personale coinvolto;
 - e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università degli Studi di Milano e di quelli dell'Ente CREA;
 - f) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;
 - g) gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
 - h) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Articolo 4

Comitato di indirizzo strategico

1. È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico ai fini della programmazione delle attività.
2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.
3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.
4. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi, per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio personale avente specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne l'Università degli Studi di Milano della rete dei

- propri collaboratori, aventi le competenze necessarie nell'ambito delle tematiche e dei progetti.
5. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché l'implementazione e il monitoraggio di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
 6. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.
 7. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 6;
 8. La partecipazione ai lavori del Comitato è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 5

Tipologia delle azioni programmatiche

1. UNIMI e CREA, anche tramite il Comitato di indirizzo strategico, intendono collaborare sviluppando le seguenti azioni programmatiche: **elenco esemplificativo da adattare caso per caso*

- a) promozione della cultura scientifica, tecnologica e tecnica;
- b) realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse;
- c) realizzazione di attività didattiche istituzionali curriculari, anche di alta formazione;
- d) diffusione delle innovazioni e delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- e) attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale, anche tramite borse di studio, stage e tirocini da svolgere presso l'Ente;
- f) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
- g) partecipazione congiunta a programmi di istruzione e formazione regionali, nazionali, europei e internazionali;
- h) ogni altra attività di comune interesse, ritenuta idonea al perseguimento delle finalità del presente Accordo.

Articolo 6

Entrata in vigore, modifica e durata

Il presente Accordo Quadro ha validità di 4 (quattro) anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra **del** l'Università degli Studi di Milano e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Articolo 7

Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Accordo è in via ordinaria delle Parti. Tuttavia, gli Accordi esecutivi di cui all'art. 3 possono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro e degli Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti.
4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente Accordo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 8

Uso dei segni distintivi

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.
2. L'utilizzazione dei loghi dell'Università degli Studi di Milano e del CREA, straordinaria o estranea all'attività istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 9

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Accordo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Accordo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.
2. I dati personali saranno conservati per l'intera durata del presente Accordo e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Gli Accordi esecutivi, di cui all'art. 3 del presente Accordo quadro, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Responsabile protezione dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it; il Responsabile protezione dati nominato dall'Università di Milano è contattabile al seguente indirizzo: dpo@unimi.it.

Articolo 11

Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.
2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.
3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 12

Recesso

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Accordo con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell'ambito degli Accordi esecutivi, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 13

Oneri finanziari

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata agli Accordi esecutivi di cui agli artt. 3 e 5.

Articolo 14

Oneri fiscali

1. Il presente Accordo Quadro costituisce un unico originale in formato elettronico ed è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-*bis* della L. 241/1990.
2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte richiedente.
4. Il presente Accordo Quadro, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii, ed **assolta da ciascuna Parte in parti uguali con le seguenti modalità: in modo virtuale a cura di UNIMI giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Prot. 3439091 del 14.05.1991; per parte sua dal CREA ex art. 15 del sopra citato D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi.**

Articolo 15

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via

amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

Articolo 16

Comunicazioni

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Accordo.
2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica sono:
 - UNIMI - Università di Milano: unimi@postecert.it
 - CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:
crea@pec.crea.gov.it
3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università di Milano

La Rettrice

Prof.ssa Marina Brambilla

Per il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura

l'analisi dell'economia agraria

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi

Il presente Accordo Quadro è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.